

L.R. 12 febbraio 2016, n. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2000 e alla [legge regionale n. 66/2012](#) e gestione transitoria degli acquedotti rurali.

Art. 1 *Modifiche alla [L.R. 10/2000](#).*

1. Alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#), concernente "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli [articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386](#) in base al disposto dell'[articolo 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146](#)", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: "i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola", sono inserite le seguenti: "o con prescrizioni di inedificabilità";

2) al comma 2, le parole: "alle condizioni ed al prezzo previsti dall'[art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379](#)" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo di cui all'articolo 3, comma 2";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1 dopo le parole: "aventi destinazione agricola", sono inserite le seguenti: "o con prescrizioni di inedificabilità ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici";

1.2 le parole: "con pagamento stabilito in trenta annualità" sono sostituite dalle seguenti: "con pagamento rateizzato secondo i piani di ammortamento applicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o in un'unica soluzione, fermi restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di vendita";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita è determinato da tecnici interni all'ARSSA, con elaborato estimativo sulla base del valore di mercato, secondo quanto disposto da specifico regolamento tecnico approvato dall'ARSSA, con apposito provvedimento. La congruità di tale valutazione deve essere dichiarata dalla Commissione di valutazione formata dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore, appositamente delegato, ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), coadiuvati da due funzionari dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)";

3) al comma 3, dopo le parole: "una unità lavorativa uomo (ULU)" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il rispetto del diritto di prelazione agraria. Nelle situazioni consolidate sono ricomprese le occupazioni senza titolo di terreni della riforma fondiaria poste in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio antecedente alla data della domanda di acquisto.";

4) il comma 4 è abrogato;

5) al comma 6, dopo le parole: "su fondi contigui ai terreni da assegnare" sono aggiunte le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)).";

6) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. In ogni caso, l'assegnatario deve corrispondere, prima della stipula dell'atto notarile di vendita, un indennizzo risarcitorio fissato nella misura dell'1 per cento del prezzo stabilito dalla Commissione, di cui al comma 2, per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi.";

c) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della [legge 30 aprile 1976, n. 386](#) (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'ARSSA, sono revocate ed i terreni rientrano nella disponibilità dell'ARSSA per nuove assegnazioni di cui all'articolo 2";

2) al comma 2, le parole: "con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "o in un'unica soluzione, fermi restando, in quest'ultimo caso, il vincolo di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di vendita.";

d) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'ARSSA, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#), concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA)", possono essere alienati ad enti, associazioni o privati, ad un prezzo stabilito con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.";

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, per un periodo pari a:

a) cinque anni, per importi fino a 10.000,00 euro;

b) dieci anni, per importi fino a 25.000,00 euro;

c) quindici anni, per importi superiori a 25.000,00 euro.";

3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Gli immobili, detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione della istanza di acquisto, possono essere alienati ai detentori, e/o propri congiunti o affini, al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, se l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla proposta, dichiara la disponibilità all'acquisto al suddetto

prezzo, maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non è stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato, per i fabbricati, nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, e, per i terreni, nella misura dell'1 per cento, per ogni anno di detenzione, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione, che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'[articolo 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I terreni della riforma fondiaria, che hanno mantenuto la destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni, possono essere alienati a coloro che li detengono, in via continuativa, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della istanza e per un'estensione non superiore a dieci volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti dalla legge 26 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)".

Art. 2 *Gestione transitoria degli acquedotti rurali.*

1. Nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale istituito dall'[articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) concernente "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)", restano a carico dell'ARSAC, in via transitoria, il personale e i servizi degli acquedotti rurali.

Art. 3 *Modifiche alla L.R. 66/2012.*

1. Alla [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC)

1. La gestione liquidatoria dell'ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.

2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.

3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di

un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

5. Al direttore generale dell'ARSAC è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.

6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e mantenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.";

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Risorse)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell'ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il patrimonio della gestione stralcio di cui all'articolo 1-bis".

c) al comma 1 dell'articolo 10, è soppresso il punto 1 della lettera a);

d) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all'articolo 1-bis, pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione dell'ARSAC, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell'ARSAC.".

Art. 4 *Clausola di invarianza.*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.